

COME SI LIQUIDA IL DANNO DA PERDITA ANTICIPATA DEL RAPPORTO PARENTALE?

(sunto tratto da articolo dell'Avv. Diego Modesti)

Il concetto di perdita anticipata del rapporto parentale si verifica quando il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito del fatto illecito.

In tali casi - afferma la Suprema Corte -, la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.

Sul versante operativo, come si liquida il danno da perdita anticipata del rapporto parentale?

In giurisprudenza si sono affacciati diversi indirizzi applicativi.

1 L'equità, partendo dalle tabelle

Secondo questo indirizzo, la liquidazione del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, seppure effettuata in via essenzialmente equitativa, non può prescindere dal dato di partenza rappresentato dai valori espressi dalle tabelle elaborate dalla giurisprudenza in materia di danno da perdita del congiunto, tabelle, peraltro, inapplicabili in via diretta ed immediata essendo destinate a monetizzare una diversa tipologia di danno.

Il Tribunale di Milano ha di recente ritenuto che il danno da perdita anticipata del rapporto parentale è, "stante quanto stabilito dall'art 1226 c.c., un danno che va liquidato in via equitativa dal Giudice, il quale, come peraltro ribadito dalla citata Cass. 10579/2021, dovendo risarcire 'un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa', può discostarsi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, in presenza di argomenti chiaramente enunciati che spieghino la specificità del caso concreto". Applicando il sistema di calcolo delineato dalle Tabelle del Tribunale di Roma ed apportando i correttivi necessari che portano ad una decisa diminuzione dei valori indicati dalle dette tabelle, il danno è stato così liquidato: ad A, a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale per la morte della madre, euro 150.000,00; a B, allo stesso titolo, euro 100.000,00; a C, allo stesso titolo, euro 80.000,00; a D, a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale per la morte della nonna convivente, euro 50.000,00; ad E e ad F, a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale per la morte della nonna, euro 40.000,00 ciascuno; a G, allo stesso titolo, euro 30.000,00; ad H, I ed L, allo stesso titolo, euro 20.000,00 (Trib. Milano, sent. 22 dicembre 2021, n. 10743).

Il Tribunale di Roma, accertata la ridotta possibilità di sopravvivenza di un paziente a due anni ed applicando le tabelle elaborate dallo stesso Tribunale, partendo da euro 274.587,60 per la moglie ed euro 225.554,10 per ciascuno dei figli, ha, quindi, ridotto gli importi "equitativamente del 50% a cagione della detta, ridotta probabilità di sopravvivenza a due anni e della relativa contrazione dell'entità del danno morale soggettivo che è derivata dalla perdita anticipata della vita in questo quadro già seriamente compromesso (Trib. Roma, sez. XIII, sent. 29 dicembre 2020, n. 18649)".

2 La proporzionalità rispetto al danno catastrofale, con correttivo equitativo

L'indirizzo interpretativo in esame quantifica il danno da perdita anticipata del rapporto parentale in proporzione alla liquidazione iure hereditatis del danno catastrofale ed apporta le opportune correzioni.

La Corte d'appello dell'Aquila, in applicazione di tale metodo, ha dapprima liquidato il danno risarcibile alle due eredi iure hereditario per il danno catastrofale patito dal de cuius e ha, successivamente, dimidiato l'importo così risultante per ciascuna erede a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale.

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte abruzzese, il de cuius aveva 47 anni all'epoca dell'exitus ed un'aspettativa di vita di due anni e due mesi. Il danno catastrofale liquidato alle eredi è stato di euro 35.000,00. Il danno iure proprio per perdita anticipata del rapporto parentale "tenuto conto dell'assenza di allegazioni più circostanziate () in merito alla reale alterazione della vita familiare e allo sconvolgimento delle abitudini di vita, tenuto altresì conto del fatto che il dante causa sarebbe comunque deceduto due anni e due mesi dopo" è stato equitativamente liquidato per ciascuna delle eredi con "una somma pari alla metà di quella complessivamente liquidata iure hereditario, ossia euro 17.500,00 a testa, per complessivi Euro 35.000,00 (App. L'Aquila, sent. 8 febbraio 2019, n. 264; negli stessi termini, si veda App. L'Aquila, 23 ottobre 2018, n. 1963)".

3. La proporzionalità "secca" sulla base della ridotta aspettativa di vita della vittima rispetto alla media

Il terzo indirizzo oggetto di analisi determina il danno da perdita anticipata del rapporto parentale operando una proporzione diretta tra la minore aspettativa di vita della vittima rispetto alla media ed il danno da perdita del rapporto parentale calcolato in base alle tabelle elaborate dalla giurisprudenza.

Il Tribunale della Spezia, con una decisione del settembre 2020 (Trib. La Spezia, sent. 21 settembre 2020, n. 425), aveva accertato che il paziente avesse un'aspettativa di vita pari a circa 10 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 16 anni per i pari età. "Di tale circostanza - questo il ragionamento seguito per la liquidazione del danno iure proprio alla moglie e al figlio - deve necessariamente tenersi conto nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale patito dai congiunti, operando una diminuzione degli importi () proporzionale alla minore aspettativa di durata del rapporto parentale in esame rispetto alla media. Così - prosegue la Corte spezzina -, se l'importo liquidabile in favore del coniuge superstite sarebbe stato pari, in ipotesi di aspettativa di vita media del congiunto, ad euro 220.000,00, la minore aspettativa di vita giustifica una liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in favore della moglie nell'importo pari ad euro 137.500,00 (220.000,00: 16 = x: 10). Analogamente, effettuando il medesimo calcolo, l'importo liquidabile in favore del figlio ammonta ad euro 68.750,00 (110.000,00: 16 = x: 10)". In dottrina, negli stessi termini si esprime autorevolmente M. ROSSETTI in *Il danno alla salute*, III ed., 2021, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano, pp. 401, 402.